

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE
DI SPAZI E STRUTTURE COMUNALI
A ENTI E ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO**

TESTO COORDINATO

INDICE

Art. 1	Finalità e ambito di applicazione	pag.	5
Art. 2	Elenco degli immobili	pag.	5
Art. 3	Requisiti dei soggetti	pag.	6
Art. 4	Procedura di assegnazione	pag.	6
Art. 5	Criteri di valutazione	pag.	7
Art. 6	Determinazione del canone	pag.	9
Art. 7	Forma e contenuto della concessione	pag.	9
Art. 8	Oggetto e destinazione	pag.	10
Art. 9	Durata	pag.	11
Art. 10	Rinnovo	pag.	11
Art. 11	Modificazione della parte concessionaria	pag.	11
Art. 12	Canone	pag.	11
Art. 13	Oneri per forniture di servizi	pag.	12
Art. 14	Oneri per manutenzione	pag.	12
Art. 15	Divieto di subconcessione	pag.	12
Art. 16	Vigilanza e controllo	pag.	13
Art. 17	Spazi a uso deposito	pag.	13
Art. 18	Orti comunali destinati ad autoconsumo	pag.	13
Art. 19	Sale musica	pag.	13
Art. 20	Occupazioni senza titolo	pag.	14
Art. 21	Rinvii	pag.	14
Art. 22	Norme transitorie e finali	pag.	14

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 75 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e dall'articolo 13 dello Statuto, il Comune di Trento valorizza e sostiene l'attività di enti e organismi associativi che perseguono per statuto finalità di interesse collettivo, senza fine di lucro, e che esercitano prevalentemente la propria attività e svolgono iniziative di specifico interesse in favore della comunità locale.
2. Al fine di cui al comma 1 il presente Regolamento disciplina la messa in disponibilità per un uso continuativo di spazi e strutture comunali a canoni inferiori rispetto a quelli di mercato, garantendo nel contempo l'adeguata valorizzazione dei beni immobili dell'Ente.
3. Il presente Regolamento individua altresì i criteri e le modalità cui il Comune deve attenersi nella scelta dei soggetti beneficiari nonché per la determinazione del canone di concessione.
4. Il presente Regolamento non si applica alle assegnazioni temporanee di carattere occasionale o ricorrente - cioè per utilizzi per più di una volta in giorni e momenti stabiliti anche non consecutivi e per un periodo determinato - e comunque alle assegnazioni di beni immobili comunali già disciplinate da disposizioni di legge o di regolamento.

Art. 2

Elenco degli immobili

1. L'utilizzazione da parte di terzi dei beni immobili comunali disciplinati col presente Regolamento avviene mediante atti di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa.
2. Il Comune di Trento può altresì dare in concessione a terzi per le finalità di cui al presente Regolamento, con le stesse modalità dei beni di proprietà comunale, anche i beni immobili di proprietà di terzi, ricevuti in disponibilità a vario titolo, nel rispetto dei limiti e nei modi previsti dall'atto originario.
3. L'elenco degli spazi potenzialmente utilizzabili per le finalità di cui al presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune e aggiornato periodicamente con cadenza mensile.
4. Con cadenza annuale nell'elenco sono indicati gli spazi per i quali il contratto di concessione è in scadenza al termine dell'anno solare.
5. Tale elenco riporta per ciascuno spazio l'ubicazione e la descrizione sintetica, nonché eventuali destinazioni specifiche che l'Amministrazione comunale ritenesse di privilegiare.
6. Nel caso in cui il medesimo bene immobile risulti di interesse per le finalità del presente Regolamento e parimenti per gli scopi perseguiti dal Regolamento sulla collaborazione

tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, e tali finalità non possano essere contemperate, spetta alla Giunta comunale la decisione in ordine alla destinazione del bene medesimo.

Art. 3

Requisiti dei soggetti

1. Possono essere ammessi ai vantaggi economici come definiti all'articolo 1 enti privati, quali associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, nonché associazioni non riconosciute, cooperative e comitati in possesso della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione che perseguono per statuto finalità di interesse collettivo, senza fini di lucro, e che esercitino prevalentemente la propria attività nel territorio comunale.
2. Sono esclusi in ogni caso i partiti politici, le organizzazioni sindacali e di categoria, le associazioni e gli enti religiosi per uso di culto, le associazioni che hanno come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati e le associazioni i cui statuti prevedano clausole discriminatorie per l'ammissione.
3. La sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo deve risultare all'atto della richiesta di assegnazione dalla documentazione allegata alla stessa e deve permanere per tutta la durata della concessione.

Art. 4

Procedura di assegnazione

1. Le richieste di assegnazione possono essere presentate solo con riferimento agli spazi disponibili di cui all'elenco previsto all'articolo 2. Non sono ammesse istanze generiche.
- 1-bis. Le istanze devono pervenire alla Struttura comunale competente entro il termine del mese successivo a quello dell'ultimo aggiornamento mensile dell'elenco di cui all'articolo 2 utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune e secondo le modalità *ivi* indicate.
2. La Struttura comunale competente, con cadenza mensile, provvede all'istruttoria con esame contestuale delle istanze pervenute nel corso del mese precedente, a esito della quale predispose il piano mensile delle assegnazioni, approvato con determinazione dirigenziale e motivato, in relazione a ciascuna istanza accolta o rigettata, sulla base dei criteri di valutazione e di determinazione del canone previsti dagli articoli 5 e 6.
- 2-bis. L'istruttoria si conclude entro 90 giorni a decorrere dal termine ultimo per la presentazione delle istanze di cui al precedente art. 1-bis con la comunicazione del provvedimento a tutti i soggetti che hanno fatto pervenire le istanze nel corso del mese precedente.
- 2-ter. Le istanze rigettate sono archiviate.
3. Il piano delle assegnazioni è comunicato per conoscenza e motivi di trasparenza alle

Circoscrizioni territorialmente competenti.

4. Nella conduzione dell'istruttoria la Struttura comunale competente si attiene ai seguenti criteri e modalità:
 - a. le richieste vengono classificate secondo i criteri di cui al successivo articolo 5;
 - b. il piano delle assegnazioni è redatto nel rispetto della graduatoria così stilata, tenendo conto anche di eventuali pareri, prescrizioni o autorizzazioni di carattere tecnico o amministrativo, di specifiche destinazioni previste contrattualmente per gli immobili di proprietà di terzi ricevuti in disponibilità a vario titolo e delle indicazioni fornite dalle Circoscrizioni territorialmente competenti;
 - c. la messa in disponibilità dell'immobile o della struttura è disposta con provvedimento del Dirigente della Struttura comunale competente.
- 4-bis. In caso di rinuncia all'assegnazione, la relativa istanza viene archiviata.
5. Non si procede all'assegnazione, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, qualora l'uso risulti incompatibile con le finalità istituzionali o statutarie del Comune ovvero in considerazione delle caratteristiche e delle attività svolte dall'associazione, si reputi non significativo il beneficio dalla stessa fornito al tessuto socio-economico cittadino e/o qualora, a prescindere dalla qualificazione giuridica e dalle informazioni fornite, l'associazione, nello svolgimento dell'attività, persegua direttamente o indirettamente finalità lucrative.
6. Il Comune si riserva di non procedere all'assegnazione in presenza di inadempienze a qualsiasi titolo da parte del soggetto nei confronti dell'Amministrazione comunale.
7. Nel caso in cui il concessionario si obblighi a eseguire interventi sull'immobile oggetto di concessione da effettuare a proprie cure e spese si potrà procedere all'assegnazione in deroga a quanto disposto nel presente Regolamento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2 comma 5.
8. Per motivate esigenze connesse a progetti di particolare rilevanza o in relazione a un concreto e attuale interesse dell'Amministrazione rispetto ai compiti istituzionali, si potrà procedere all'assegnazione di immobili in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 5

Criteri di valutazione

1. Sono oggetto di valutazione:
 - a) finalità statutarie e settore di attività;
 - b) grado di radicamento sul territorio comunale;
 - c) continuità dell'attività;
 - d) beneficiari dell'attività e contributo economico richiesto;
 - e) anzianità dell'associazione;

- f) numero di aderenti;
- g) ricorso a prestazioni retribuite;
- h) modalità di fruizione degli spazi.

2. Le finalità statutarie e il settore di attività sono valutate privilegiando, nell'ordine:

a) attività di cura e assistenza sociale e socio-sanitaria (prevenzione e tutela della salute, nelle varie fasi della prevenzione, della cura, della riabilitazione e dell'assistenza, nei confronti di anziani, disabili, soggetti affetti da ritardi/disturbi mentali o da dipendenze patologiche, soggetti affetti da patologie gravi o croniche, soggetti in altre situazioni di possibile disagio o emarginazione); cura e assistenza ai minori; attività di sostegno alle politiche familiari;

b) protezione civile, tutela e promozione dei diritti umani e della cittadinanza; cooperazione e solidarietà;

c) attività ricreative e sportive; attività creative, artistiche, musicali e di intrattenimento; attività finalizzate alla diffusione della cultura, all'organizzazione di eventi culturali, alla tutela, conservazione e fruizione dei beni culturali; attività educative, formative e di sensibilizzazione; tutela ambientale e fruizione dei beni ambientali, difesa degli animali;

d) attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche o di categoria.

3. A parità di requisiti, il grado di radicamento sul territorio comunale e di continuità dell'attività è valutato in collaborazione con la Circoscrizione territorialmente competente, sulla base delle esperienze pregresse e delle attività programmate, tenendo conto, in particolare, delle attività svolte in collaborazione con l'Amministrazione comunale, anche nelle sue articolazioni circoscrizionali, altri enti pubblici e associazioni locali. Nella valutazione si tiene conto altresì dell'anzianità dell'associazione e del numero di aderenti.

3-bis. E' a tal fine richiesto alla Circoscrizione territorialmente competente un parere non vincolante così come previsto dall'art. 28, comma 5, del Regolamento del decentramento.

4. Sono favorite le associazioni i cui servizi sono resi gratuitamente o verso un corrispettivo simbolico a copertura delle spese vive.

5. Si privilegiano le associazioni che ricorrono in maniera esclusiva o preponderante a prestazioni non retribuite.

6. Sono favorite le associazioni che fruiscono degli spazi assegnati in maniera continuativa e/o che manifestano la disponibilità all'uso condiviso con altre associazioni o con riserva in favore dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento di attività istituzionali.

7. A parità di requisiti, sono privilegiate le associazioni chiamate a lasciare libero uno spazio già concesso per sopravvenuta indisponibilità dello stesso o per progetti comunque legati a processi di valorizzazione, razionalizzazione e ottimizzazione del patrimonio comunale.

8. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, definisce il peso da attribuire a ciascuno degli elementi oggetto di valutazione di cui al comma 1 e le relative graduazioni.

9. E' fatta salva per la Giunta comunale la possibilità di dettare ulteriori criteri di preferenza, quando ciò sia reso necessario o opportuno da esigenze di promozione e sviluppo di una determinata zona o per attività marginali bisognose di tutela o per altri specifici programmi generali o settoriali definiti dall'Amministrazione.
10. Quanto disposto col presente articolo non si applica alle assegnazione ad organismi associativi destinatari di spazi e strutture comunali in virtù di apposite convenzioni, accordi, patti comunque definiti e in applicazione di disposizioni nazionali o locali.
11. In ossequio al principio di rotazione, a parità di requisiti non costituisce criterio preferenziale l'occupazione in atto, a qualsiasi titolo, di uno spazio comunale.

Art. 6

Determinazione del canone

1. La concessione si intende di norma onerosa e il relativo canone è determinato nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
2. Per ciascun immobile di proprietà il canone è determinato dalla Struttura comunale competente sulla base dei valori medi rilevati dai borsini immobiliari.
3. Nel caso di immobili nella disponibilità del Comune di Trento in forza di contratto di locazione onerosa, il canone di riferimento è il canone pagato dall'Amministrazione comunale.
4. Il canone di concessione viene quantificato in relazione al soggetto assegnatario individuato a esito dell'istruttoria applicando le seguenti percentuali di riduzione:
 - 100%: associazioni con fini istituzionali riconducibili agli interessi generali o diffusi in ambito cittadino o nella comunità locale di riferimento o comunque agli indirizzi generali o settoriali dell'Amministrazione comunale e che rivolgono prevalentemente la propria attività e svolgono iniziative di specifico interesse in favore della comunità locale.In tale fattispecie è prevista comunque la corresponsione di un canone ricognitorio minimo di euro 100,00 annui;
 - 90%: associazioni con fini istituzionali solo parzialmente riconducibili agli interessi generali o diffusi in ambito cittadino o nella comunità locale di riferimento o comunque agli indirizzi generali o settoriali dell'Amministrazione comunale o che rivolgono solo in misura limitata la propria attività in favore della comunità locale.
5. La riduzione del 100% del canone di concessione spetta ai soggetti che, a esito dell'istruttoria, ottengono una valutazione superiore al minimo con riferimento a tutti i criteri di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 5.
6. La Giunta comunale, con il medesimo provvedimento di cui al comma 8 dell'articolo 5, stabilisce la soglia minima ai fini dell'applicazione di quanto previsto al precedente comma 5.
7. E' fatta salva la possibilità di disapplicare quanto disposto col presente articolo in caso di assegnazione ad organismi associativi destinatari di spazi e strutture comunali in

virtù di apposite convenzioni, accordi, patti comunque definiti e in applicazione di disposizioni nazionali o locali.

Art. 7

Forma e contenuto della concessione

1. La disciplina del rapporto tra il Comune e il soggetto assegnatario del bene avviene nella forma della concessione amministrativa tipica, che deve essenzialmente prevedere:
 - l'identificazione dell'immobile oggetto del contratto e la destinazione;
 - la durata del contratto, le eventuali modalità di decadenza o recesso e, comunque, la possibilità di revoca per ragioni di pubblico interesse;
 - il corrispettivo e i relativi obblighi generali ai quali le parti dovranno attenersi, in particolare per quanto attiene alla manutenzione e alle utenze a carico delle parti, alle condizioni di utilizzo dell'immobile e delle eventuali attrezzature mobili, l'osservanza delle norme in materia di sicurezza e agibilità, le forme assicurative nonché le conseguenze nel caso di inadempimento degli obblighi contrattuali;
 - eventuali ulteriori specifici contenuti connessi all'attività che verrà svolta negli spazi oggetto di concessione.

Art. 8

Oggetto e destinazione

1. Gli spazi disciplinati col presente Regolamento non possono essere adibiti a pubblico spettacolo e intrattenimento ai sensi della normativa nazionale e locale in materia di vigilanza e agibilità dei locali di pubblico spettacolo, non possedendo i requisiti prescritti.
2. Eventuali attività di somministrazione di alimenti e bevande possono essere svolte esclusivamente nei confronti degli associati, salvo quanto contrattualmente previsto nel rispetto delle previsioni statutarie dell'associazione o preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale in via occasionale.
3. Ai fini del presente Regolamento sono considerate alterazioni della destinazione l'accertata inattività dell'associazione e la non utilizzazione degli spazi assegnati.
4. Costituiscono causa di decadenza la violazione del divieto di distogliere l'immobile dalla destinazione convenuta nel contratto, qualora non autorizzata, la violazione del divieto di svolgimento di attività di pubblico spettacolo, nel senso sopra precisato, l'accertata inattività dell'associazione e la non utilizzazione degli spazi assegnati.
5. L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare un regolare monitoraggio dell'utilizzo degli spazi assegnati in concessione, con facoltà di assegnarli ad altre associazioni con finalità ed esigenze compatibili qualora risulti un sottoutilizzo degli spazi stessi da parte del/i concessionario/i.
6. Per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 il concessionario si impegna a

garantire un'utilizzazione dell'immobile compatibile con le disposizioni normative e le prescrizioni dettate in proposito dalla competente Soprintendenza per i beni culturali.

7. Il concessionario è tenuto a favorire l'utilizzo pubblico dell'immobile ove prevista contrattualmente la sua coesistenza e compatibilità con l'uso concesso e a prestare la massima collaborazione per garantirne la fruibilità ove prevista una riserva di utilizzo in favore di soggetti terzi.

Art. 9

Durata

1. La durata dei rapporti di concessione è stabilita di norma in nove anni.
2. Quando l'Amministrazione comunale ne ravvisi, con provvedimento motivato, la necessità o l'opportunità, in considerazione di particolari finalità dell'attività svolta e/o in ipotesi in cui il concessionario si obbliga a eseguire interventi sull'immobile, la concessione può avere una durata superiore ai nove anni.
- 2-bis. L'annualità contrattuale corrisponde all'anno solare.
- 2-ter. Con il contratto, che decorre dalla data di sottoscrizione, si intende altresì regolarizzata l'occupazione per il periodo che intercorre tra l'inizio della prima annualità contrattuale e la data di sottoscrizione.
3. Al termine del contratto o antecedentemente in caso di revoca, decadenza o recesso, in sede di riconsegna dell'immobile, il concessionario ha l'obbligo di restituzione nel termine di tre mesi.

Art. 10

Rinnovo

1. Il contratto di concessione è rinnovabile esclusivamente con atto espresso.
2. E' data facoltà ai soggetti titolari di concessioni, alla scadenza contrattuale, di presentare istanza di rinnovo, purché sussista e sia dimostrato il possesso dei requisiti e siano verificati i presupposti previsti nel presente Regolamento e senza che ciò comporti alcun vincolo per l'Amministrazione comunale.
3. La Struttura comunale competente, con cadenza annuale, provvederà all'istruttoria relativa alle istanze di rinnovo pervenute secondo la procedura descritta all'articolo 4.
4. E' comunque escluso il rinnovo in caso di morosità o di comprovate inadempienze da parte del concessionario.

Art. 11

Modificazione della parte concessionaria

1. E' data in ogni momento facoltà di inserimento in un vigente contratto di concessione, in uso congiunto con la/le associazione/i concessionaria/e, e di subentro nella concessione, purché in capo al richiedente sussista e sia dimostrato il possesso dei requisiti e siano verificati i presupposti previsti nel presente Regolamento e senza che ciò comporti alcun vincolo per l'Amministrazione comunale.
2. L'inserimento è disposto con provvedimento dirigenziale, senza modifica dell'atto di concessione.

Art. 12

Canone

1. I provvedimenti di concessione devono indicare la misura del canone così come determinato ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 e la misura del canone ridotto.
2. In presenza di più contitolari del rapporto di concessione il pagamento del canone è dovuto in ragione della percentuale di fruizione degli spazi e tenendo conto della determinazione del canone di cui all'articolo 6.

Art. 13

Oneri per forniture di servizi

1. Il concessionario è tenuto al pagamento delle spese relative a illuminazione, riscaldamento, acqua, rifiuti urbani e altre utenze e a partecipare alle eventuali spese condominiali secondo le quote di spettanza.
2. Ove possibile, le spese di utenza sono poste in capo al concessionario, direttamente intestando allo stesso i contratti di utenza, con impegno alla stipula, a proprie spese, dei contratti con le imprese erogatrici dei servizi.
3. Nel caso di utenze tecnicamente indivisibili, il concessionario è tenuto, secondo le quote di spettanza, al rimborso al Comune delle spese sostenute dall'Amministrazione, determinate forfettariamente applicando un costo medio alla superficie degli spazi oggetto di concessione.
4. In caso di spazi ubicati presso immobili amministrati in condominio da terzi, sono inoltre dovuti eventuali importi a titolo di conguaglio risultanti a consuntivo nella contabilità di condominio.
5. In presenza di più contitolari del rapporto di concessione il pagamento delle spese è dovuto in ragione della percentuale di fruizione degli spazi.
6. E' fatta salva la possibilità di disapplicare quanto disposto col presente articolo in caso di assegnazione ad organismi associativi destinatari di spazi e strutture comunali in virtù di apposite convenzioni, accordi, patti comunque definiti e in applicazione di disposizioni nazionali o locali.

Art. 14

Oneri per manutenzione

1. La manutenzione ordinaria degli spazi oggetto di concessione è a carico del concessionario.
2. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune.
3. La manutenzione straordinaria migliorativa è a carico del concessionario, previa autorizzazione del Comune e supervisione dell'Ufficio Tecnico competente.

Art. 15

Divieto di subconcessione

1. E' vietata, da parte del concessionario, la cessione a qualsiasi titolo, anche parziale, del godimento degli spazi oggetto di concessione, salvo quanto contrattualmente previsto o preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale in via occasionale.

Art. 16

Vigilanza e controllo

1. L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare periodicamente verifiche al fine di accertare lo stato di conservazione degli spazi assegnati, il rispetto delle modalità e delle finalità di utilizzo degli stessi da parte del concessionario, anche al fine di verificarne la sotto utilizzazione, la mancata utilizzazione, per accertare l'operatività dell'associazione, per verificare l'eventuale fruizione non prevista contrattualmente da parte di terzi non autorizzati e per tutti i casi vietati o comunque sanzionati ai fini del presente Regolamento.

Art. 17

Spazi a uso deposito

1. Per spazio a uso deposito si intende un locale adibito all'immagazzinaggio di merci e materiali vari.
 2. Fermo restando quanto altro previsto nel presente Regolamento, l'assegnazione a enti e associazioni senza scopo di lucro di spazi da destinare a uso deposito prevede la corresponsione di un canone annuo determinato applicando la riduzione del 90% al canone così come definito dall'articolo 6, comma 2.
- 2-bis. E' prevista comunque la corresponsione di un canone ricognitorio minimo di euro 100,00 annui.
- 2-ter. Gli oneri dovuti per la fornitura di servizi sono determinati ai sensi dell'articolo 13.

Art. 18

Orti comunali destinati ad autoconsumo

1. Gli orti comunali sono costituiti da appezzamenti di terreni preventivamente individuati tramite il confronto con la Circoscrizione territorialmente competente e appositamente apprestati dall'Amministrazione comunale per essere destinati a orticoltura per esclusivo autoconsumo.
2. Gli orti comunali sono affidati in concessione a enti o associazioni senza scopo di lucro, individuati tramite il confronto con la Circoscrizione territorialmente competente, che si impegnano nei confronti dell'Amministrazione comunale a gestire la procedura di assegnazione dei singoli lotti di coltivazione ai richiedenti nel rispetto di un disciplinare atto a garantire l'equità e la trasparenza nella scelta dei beneficiari e la corretta gestione degli orti.
3. Il canone di concessione è fissato in euro 25,00 annui per singolo lotto di coltivazione.

Art. 19

Sale musica

(abrogato)

Art. 20

Occupazioni senza titolo

1. Fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni di cui alla normativa vigente, nel caso di occupazioni senza titolo di immobili è dovuta un'indennità nella misura pari al canone, dalla data di occupazione e sino alla regolarizzazione della posizione con firma del contratto o con sgombero, oltre al rimborso delle spese.
2. In caso di rifiuto da parte dell'assegnatario di sottoscrivere il contratto, l'occupazione decorre dalla data di consegna.
3. In caso di occupazione con contratto scaduto e non rinnovato, l'occupazione decorre dal termine di tre mesi dalla data di comunicazione di rigetto dell'istanza di rinnovo.
- 3-bis. In caso di occupazione con contratto revocato/decaduto, l'occupazione decorre dal termine di tre mesi dalla data di comunicazione della revoca/decadenza.
4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.
5. Gli spazi occupati devono essere restituiti al Comune nelle medesime condizioni nelle quali sono stati consegnati, salvo normale deperimento d'uso e salvo che il Comune intenda ritenerli così come adattati a seguito dell'esecuzione di lavori eventualmente assentiti, liberi e sgomberi da beni di proprietà dell'occupante o dallo stesso detenuti o posseduti.
- 5-bis. In caso di inadempimento da parte dell'occupante nel termine di cui ai commi 3 e 3-bis, il Comune provvede allo sgombero degli spazi con successivo addebito delle spese

sostenute.

Art. 21

Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda allo Statuto del Comune, ad altri regolamenti comunali e alla normativa vigente in materia.

Art. 22

Norme transitorie e finali

1. Gli atti di concessione perfezionati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento conservano validità fino alla scadenza.
2. Le utilizzazioni in atto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non sono considerate occupazioni senza titolo ai sensi dell'articolo 20. La Struttura comunale competente provvederà all'istruttoria relativa alle stesse secondo la procedura descritta all'articolo 4. Nei casi in cui non risulti possibile procedere all'assegnazione, l'immobile deve essere riconsegnato all'Amministrazione comunale nel termine di tre mesi dalla comunicazione dell'esito dell'istruttoria.